



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

dell'Avvocatura Comunale di Gaeta

* * * * *

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°90 del 19/03/2013)
(Modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n°148 del 28/05/2015)

ART. 1

Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'Avvocatura Comunale formalmente istituita presso il Comune di Gaeta.
2. L'avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Gaeta, secondo le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 2

Principi di Autonomia

1. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza così come previsto dall'art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 del nuovo ordinamento forense.
2. Gli Avvocati comunali, collocati nella struttura dell'ente in posizione di Staff del Sindaco, esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense con estraneità rispetto all'apparato amministrativo e burocratico ed ad essi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa, non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Dirigenti e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento della loro attività professionale.
3. I professionisti predetti rispondono unicamente al legale rappresentante dell'ente nell'adempimento del mandato professionale pur corrispondendo direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per la acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini della esecuzione del mandato.
4. L'Amministrazione comunale garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.

ART. 3

Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
 - A. **Contenziosa**: l'Avvocatura Comunale esercita in via esclusiva la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione sia nelle cause attive che passive, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo.
 - B. **Consultiva**: L'avvocatura Comunale presta la propria consulenza agli organi istituzionali e burocratici del Comune.

2. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, con mandato conferito dal Sindaco e con deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale.
3. Nei casi di particolare importanza ed in quelli che necessitano di particolare specializzazione, non presente all'interno dell'Ufficio, gli Avvocati dell'Avvocatura potranno essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, ovvero ad avvocati di altre Avvocature Pubbliche, scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare, previa deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nelle ipotesi in cui sussistono cause di incompatibilità da parte dell'Avvocatura interna, la rappresentanza dell'ente potrà essere conferita ad un avvocato professionista del libero foro, il quale non deve trovarsi in condizione di conflitto di interessi con il Comune di Gaeta.
5. L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito all'abbandono, rinuncia o transazione di giudizi nei quali è costituita.
6. Su richiesta del Segretario Comunale, del Direttore Generale ovvero dei singoli Dirigenti, l'Avvocatura Comunale:
 - può esaminare i progetti di regolamenti e i capitolati redatti dagli Uffici;
 - può predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'accordo con gli Uffici interessati ovvero può esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dagli Uffici;
 - recupera, su richiesta dei singoli uffici che devono fornire adeguata documentazione, previa deliberazione di incarico in tal senso della Giunta Comunale, i crediti di spettanza dell'Amministrazione.
 - svolge ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti.

ART.4 Nomina Periti

1. L'Avvocatura Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può proporre la nomina di periti di parte sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, con provvedimento che deve essere adottato da parte del dirigente competente.

ART. 5 Dovere di Collaborazione Rapporti con gli uffici comunali

1. All'Avvocatura Comunale debbono essere trasmessi tempestivamente tutti gli atti giudiziari notificati al Sindaco n.q. di legale rappresentante dell'Ente.
2. I singoli Uffici hanno l'obbligo di comunicare, attraverso idonee relazioni, quanto è a loro conoscenza, nonché rimettere all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i

documenti necessari per la impostazione e la condotta delle liti e per l'adempimento dei suoi compiti, onde scongiurare decadenze e prescrizioni.

3. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, su espressa richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura, nonché ad informare adeguatamente il legale costituito in giudizio e trasmettere ad esso, tutti gli atti provvedimenti assunti successivamente alla instaurazione del contenzioso nel quale lo stesso è stato formalmente incaricato di difendere l'ente.
4. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi ed inadempienze degli uffici comunali, non potranno essere attribuiti all'Avvocatura, né ad alcuno dei suoi componenti.
5. Le eventuali violazioni del dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale, ed ad essi spetterà effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti idonee iniziative.

ART. 6

Qualifiche Funzionali

1. Gli Avvocati nell'esercizio delle funzioni proprie della professione forense non sono ordinati gerarchicamente, non dipendono per la carica dall'apparato burocratico dell'Ente e sono tenuti al rispetto della Legge Professionale e del Codice Deontologico.
2. Essi si distinguono in:
 - n. 1 Avvocato Coordinatore;
 - n. 1 Avvocato Vicario.
2. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato, secondo quanto previsto nella Dotazione Organica vigente dell'Ente, un numero di personale amministrativo adeguato allo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'ufficio legale.

ART. 7

Compiti dell'Avvocato Coordinatore

1. L'Avvocato Coordinatore, *primus inter pares*, individuato secondo i criteri di anzianità, competenza ed esperienza professionale:
 - A. rappresenta l'avvocatura comunale;
 - B. determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
 - C. vigila sull'ufficio e sul personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
 - D. assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle

questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;

E. riferisce annualmente al Sindaco sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnalando le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.

3. L'Avvocato Coordinatore è sostituito, nel caso di assenza o di impedimento, dall'Avvocato Vicario che, in assenza di nomina, è individuato nell'avvocato più anziano in servizio.
4. L'Amministrazione Comunale nella persona dell'Avvocato Coordinatore, nei casi in cui è prevista tale procedura, provvede alla scelta dell'organismo di mediazione che comporta minori oneri per l'Ente.
5. L'Avvocato Coordinatore può inoltre delegare, per i tentativi di conciliazione sia obbligatori che facoltativi, un altro Avvocato comunale oppure altro dipendente comunale in possesso di titolo di studio universitario e di adeguata formazione di tipo giuridico - economica.

ART. 8

Compiti dell'Avvocato Vicario

1. L'Avvocato Vicario coadiuva l'Avvocato Coordinatore in tutte le attività dell'Avvocatura, può su apposita delega, sostituire l'Avvocato Coordinatore in caso di assenza o impedimento.
2. L'attività legale degli avvocati relativa ai giudizi in corso viene documentata, se richiesto, mediante apposite relazioni interne, predisposte e sottoscritte dall'avvocato che si sta occupando della prestazione professionale.

ART. 9

Modalità di svolgimento della Funzione Consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, sono legittimati a chiedere pareri:
 - a. Il Sindaco, anche a nome della Giunta Comunale;
 - b. Il Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare;
 - c. Il Segretario Generale;
 - d. Il Dirigente.
2. Il parere dell'Avvocatura deve essere richiesto in forma scritta, su questioni giuridiche complesse e di interesse generale.
La richiesta di parere dovrà essere completa di:
 - quesiti;
 - documentazione utile;
 - relazione in ordine ai fatti;
 - indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario.

3. Il parere della Avvocatura, viene reso nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, oppure termini maggiori nel caso di materie complesse.
4. I pareri espressi dall'Avvocatura oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale, rubricati ed inseriti nella "raccolta pareri".

Art. 10 **Domiciliazioni**

1. Nel caso di giudizi in cui sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari, l'avvocatura Comunale, valutata la necessità, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, corrispondendo all'avvocato domiciliatario i relativi diritti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 11 **Convenzione con altri Enti**

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di Gaeta abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.
3. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura può fornire, previa autorizzazione del Comune, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alle loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.
4. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione di appartenenza.
5. Qualora sopravvenga il predetto nocumento, la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco all'Avvocato Coordinatore.
6. Per le prestazioni relative ai punti precedentemente indicati, i relativi rapporti verranno definiti negli atti convenzionali.

ART.12 **Trattamento economico**

1. Gli avvocati comunali hanno diritto , così come previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro e della legge professionale in materia, ai compensi di natura professionale a seguito di provvedimento favorevole per l'ente.
2. I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.

ART. 13

Liquidazione compensi professionali

1. I compensi professionali sono riconosciuti dalla Amministrazione comunale e corrisposti nei seguenti casi:

A. Nel caso di pronunce giudiziarie con esito favorevole, con recupero delle spese a carico delle controparti, anche con recupero parziale delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 1, e 5, della legge n° 114/2014, le somme recuperate, che debbono confluire su di un apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali della Avvocatura dell'Ente, sono attribuite all'avvocato **che ha curato la pratica con esito favorevole**, in ragione anche del rendimento individuale che risponde a criteri oggettivi così come previsto per legge.

Sarà cura dell'Avvocato che ha patrocinato il giudizio attestare, per ogni causa oggetto di liquidazione, la puntualità degli adempimenti ed il rispetto di tutti i tempi procedurali (numero di udienze - numero di memorie depositate-eventuali altre attività processuali espletate).

Ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della L. 114/2014, il compenso è attribuito a favore dell'avvocato che ha curato la lite in ragione anche del rendimento individuale, che risponde a criteri oggettivi, così come previsto dalla normativa e che di seguito si riportano: 1) puntualità negli adempimenti, 2) rispetto dei tempi procedurali, 3) numero di udienze 4) numero di memorie depositate 5) attività processuali espletate (accesso sui luoghi di causa, ctu, escussione ed esame dei testi, accesso negli uffici giudiziari ecc.) Sarà cura dell'avvocato che ha patrocinato il giudizio attestare per ogni causa oggetto di liquidazione, le attività che sono state espletate.

Al Comune di Gaeta spetta il rimborso delle spese forfettarie così come previste per legge e tali somme verranno acquisite al bilancio dell'ente.

Nel caso in cui il recupero delle spese a carico delle controparti avvenga in maniera parziale, i compensi spettanti alla Avvocatura, saranno proporzionalmente calcolati sull'importo recuperato.

B. Nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, con compensazione totale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo provvedimento favorevole, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 6 della legge 114/2014, agli avvocati verrà corrisposto un importo pari alla somma risultante dalla parcella professionale elaborata secondo quanto previsto dal vigente DM N. 55/2014, ed eventuali successive modificazioni, riferita allo scaglione del valore medio di liquidazione.

Il compenso è liquidato sulla disponibilità garantita a mezzo dell'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali della Avvocatura Comunale dell'ente, in misura pari allo stanziamento previsto nel bilancio 2013, come stabilito espressamente dalla suddetta richiamata norma.

Tutti i compensi sono liquidati al netto degli oneri riflessi.

L'Irap, conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 33 del 26/07/2009 e ripreso anche dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite, in sede di controllo di deliberazione n° 33 del 30/05/2010, grava sulla amministrazione comunale.

Sul piano strettamente contabile, in considerazione della necessità di copertura di tutti gli oneri, sempre conformemente a quanto stabilito con la deliberazione della Corte dei Conti in sede di controllo n° 33/2010, l'Amministrazione dovrà includere l'Irap nel fondo disponibile per il pagamento delle competenze della Avvocatura interna.

2. Per "provvedimenti favorevoli" devono intendersi tutti i provvedimenti pronunciati dall'Autorità arbitrale e giudiziaria in sede civile, penale, amministrativa o tributaria, sia in merito che in rito ivi compresa la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, previo parere del Consiglio di Stato, dai quali derivi un vantaggio o una minor spesa per la amministrazione comunale o che lascino intatto per la pubblica amministrazione il provvedimento impugnato. Nella ipotesi di diversi gradi di giudizio, devono considerarsi sentenze favorevoli anche i provvedimenti successivi a quello oggetto di impugnazione quando comportano un vantaggio o una minor spesa per l'amministrazione rispetto alle precedenti pronunce. Alle pronunce favorevoli sono equiparate le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'amministrazione in relazione alle pretese di controparte, anche sotto il profilo della sottrazione di questa ad ulteriori aggravii ed accessori derivanti dalla persistenza nell'agire o resistere in giudizio, oppure quelle che comportano l'accertamento di un diritto.
3. Nell'ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno ed uno interno, viene riconosciuto ai legali interni un importo corrispondente alla attività dagli stessi prestata.

ART. 14

Assegnazione degli affari contenziosi

1. *L'Avvocatura Comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 - comma 5 - della Legge n°114/2014, dispone che l'assegnazione degli affari contenziosi avvenga a cura dell'Avvocato Coordinatore, coadiuvato dall'Avvocato vicario, secondo criteri di parità di trattamento e di specializzazione professionale con ordinato criterio rotativo determinato dall'ordine di protocollazione dell'atto giudiziario che avvii al contenzioso.*
2. *Con adeguata motivazione l'Avvocato coordinatore primus inter pares, può procedere ad assegnare direttamente specifici affari contenziosi ovvero ad avocare a sé la cura di essi.*

ART. 15

Segreteria amministrativa della Avvocatura

1. L'Avvocatura Comunale si avvale del necessario supporto di collaborazione costituito da un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale, da essa funzionalmente dipendente e dotata di mezzi e strumenti idonei.
2. Il servizio amministrativo della Avvocatura ha le seguenti funzioni:
 - Riceve tutti gli atti giudiziari trasmessi alla Avvocatura e notificati al legale rappresentante dell'ente.
 - Detiene il protocollo e l'archivio di tutti gli atti dell'ufficio legale;
 - Provvede alla fascicolazione ed all'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;
 - Cura la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo
 - Si occupa della corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 - È responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano la Avvocatura.

ART. 16

Fondo Comune dell'Avvocatura

1. Il 10% delle competenze professionali erogate dalla Amministrazione a favore degli avvocati per le loro prestazioni professionali andrà a costituire un **Fondo di Produttività destinato ai dipendenti dell'Avvocatura** impegnati in attività di sostegno ed assistenza all'ufficio legale e verrà ripartito secondo criteri predeterminati di distribuzione del premio da concordarsi con le categorie sindacali interessate.

ART. 17

Tassa iscrizione albo avvocati

1. L'iscrizione nell'elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati degli enti pubblici, nell'esclusivo interesse del Comune di Gaeta, comporta il pagamento a cura dell'Ente ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta dal personale togato dell'Avvocatura Comunale.

ART. 18

Cassa Avvocatura

1. L'Avvocatura dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto allo scopo di fronteggiare le spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, quali l'iscrizione a ruolo delle cause, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, le spese di mediazione obbligatoria, l'acquisto dei valori bollati, dei diritti di Cancelleria, e di ogni altro bene strumentale e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, attraverso

anticipazioni da effettuarsi da parte della cassa economale comunale.

ART. 19

Accesso agli Atti

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n°241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

ART. 20

Pratica Forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità ed i tempi indicati espressamente nella Legge che regola il nuovo ordinamento forense (L. 247 del 31/12/2012 entrata in vigore il 3/02/2013).
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la pubblica amministrazione e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense.
3. Ai praticanti ammessi sarà riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e di quanto previsto dalla normativa in materia, una somma annuale a titolo di rimborso spese.

ART. 21

Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla legge professionale di appartenenza.

ART. 22

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale vigente 247 del 31/12/2012 recante norme sul nuovo ordinamento forense e successive modificazioni.